



GIUNTA REGIONALE

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Prot.n.: 578

del 18 GEN 2011

A tutti i COMUNI D'Abruzzo
LORO SEDI

A tutte le PROVINCE D'Abruzzo
LORO SEDI

All'Autorità Ambientale Regionale
SEDE

Oggetto: Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi.

Nello spirito di leale collaborazione che informa i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e facendo seguito alla circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia prot. 19565 del 31 luglio 2008 si partecipa che con sentenza n.133 del 12 gennaio u.s. la Sez. IV del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lombardia Sez. II, n. 1526 del 17.05.2010 che aveva disposto l'annullamento degli atti di approvazione dello strumento urbanistico in un Comune lombardo e della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia relativa alla procedura da seguire per l'espressione della valutazione ambientale strategia (VAS) in ragione della riscontrata violazione della normativa comunitaria e statale vigente in materia, avuto particolare riguardo all'art. 5, comma 1, lett.p) e q) D.Lgs.n. 152/2006 che postula la distinzione tra "autorità competente" e "autorità procedente" nell'ambito della procedura di VAS.

1. Ad avviso del giudice lombardo, infatti, il Comune, avendo individuato, in attuazione delle disposizioni regionali impugnate, l'autorità competente all'interno dello stesso Comune, aveva effettuato una scelta assolutamente inidonea a garantire la necessaria imparzialità dell'autorità competente rispetto a quella precedente a causa dell'evidente commistione tra il ruolo di controllare e quello di controllato che si era venuta a realizzare, stante la mancata distinzione tra chi aveva redatto la VAS relativa allo strumento urbanistico e che aveva necessariamente provveduto ad approvarlo.

2. Di diverso avviso è stato invece il Supremo consesso di giustizia amministrativa per il quale "il presupposto su cui si basano le conclusioni raggiunte



GIUNTA REGIONALE

dal primo giudice, secondo cui l'autorità competente della VAS deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di "autorità procedente non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale".

Se infatti dalle definizioni contenute nell'art. 5 D.Lgs. n. 152/2006 risulta chiaro che entrambe le autorità *de quibus* sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente).

Il Consiglio di Stato non ha così condiviso l'approccio ermeneutico di fondo seguito dal giudice di prime cure e da una parte della dottrina amministrativa che avevano desunto la necessaria "separatezza" tra le due autorità dal fatto che la V.A.S. costituirebbe un momento di controllo sull'attività di pianificazione svolta dall'autorità competente, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato.

Siffatti ricostruzione, infatti, è smentita dall'intero impianto normativo in *subiecta materia* "il quale invece evidenzia che le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto richiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale: ciò si ricava, testualmente, dal già citato art. 11, d.lgs.n.r.152 del 2006, che secondo l'opinione preferibile costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretatesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

Ciò del resto è conforme alla stessa ratio ispiratrice della retrostante disciplina comunitaria, per la quale sono indifferenti gli specifici meccanismi escogitati dagli Stati membri, rilevando unicamente che essi siano idonei ad assicurare il risultato voluto di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a incidere sul territorio".

3: Di tutta evidenza il rilievo che la segnalata pronuncia del Consiglio di Stato assume anche nella Regione Abruzzo che, come è noto, ha delineato un assetto di competenza amministrativa in materia VAS analogo a quello configurato nella Regione Lombardia.

Anche in Abruzzo, infatti, secondo le coordinate interpretative fornite dall'Amministrazione Regionale, l'"autorità competente" in materia va individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, con la conseguenza che l'Autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma.

Vengono così ad essere confermate la validità e la correttezza dell'opzione ermeneutica da sempre eseguita dall'Amministrazione regionale nell'applicazione delle legislazione in materia di VAS, opzione che, oltre a trovare supporto nella



GIUNTA REGIONALE

vigente normativa comunitaria e nazionale per le motivazioni enunciate nella sentenza del Consiglio di Stato, appare come quella più idonea a tutelare efficacemente l'interesse ambientale che, proprio grazie alla VAS, viene ad essere introiettato sin dalle prime battute nel processo di pianificazione – programmazione (VAS *nel* piano) per divenirne contenuto orientatore *ab intrinseco* (c.d. modello integrazionista) e non si limita a formare invece oggetto di un mero momento di verifica *ex post* e *ab externo* rispetto alla procedura di piano-programma (VAS *del* piano) (c.d. modello separazionista).

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Stefania VALERI)

IL DIRETTORE
(Dott. Arch. Antonio SORGI)